



**Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente  
partecipazione femminile e alle Professioniste. Anno 2025**



## Sommario

Finalità del Bando.....	3
Art. 1 Finalità e oggetto del Bando.....	3
Art. 2 Dotazione Finanziaria .....	3
Art. 3 Localizzazione.....	3
Soggetti potenziali beneficiari .....	3
Art. 4 Soggetti ammissibili.....	3
Tipologie di interventi ammissibili.....	6
Art. 5 Interventi ammissibili.....	6
Art. 6 Spese ammissibili.....	6
Art. 7 Spese non ammissibili.....	11
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno.....	13
Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	13
Presentazione delle domande e istruttoria.....	14
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda.....	14
Art. 11 Valutazione delle domande .....	16
Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario .....	17
Sostegno .....	18
Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione.....	18
Verifiche e controlli.....	23
Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno .....	23
Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno.....	25
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati.....	25
Art. 16 Informazioni generali .....	25
Art. 17 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.....	26
Criteri di priorità.....	27
Art. 18 Criteri di priorità .....	27
APPENDICE 1.....	31
APPENDICE 2.....	34



## Finalità del Bando

### Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

- 1.1 Con il presente Bando la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi nonché le attività professionali esercitate da donne, operanti in forma singola, associata o societaria, al fine di rafforzare e arricchire il tessuto imprenditoriale veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", come modificata dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17.
- 1.2 Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

### Art. 2 Dotazione Finanziaria

- 2.1 Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 3.000.000,00. È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.
- 2.2 Una quota di cui al paragrafo 2.1, pari ad euro 650.000,00 è riservata alle domande di contributo presentate dalle professioniste, operanti in forma singola o associata, iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell'elenco di cui al comma 7 all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto. Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive è garantita la riserva.

### Art. 3 Localizzazione

- 3.1 Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati e localizzati nel territorio della Regione del Veneto.
- 3.2 La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede non sia stata ancora definita, si potrà indicare una sede presunta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, paragrafo 4.2, lett. d).

## Soggetti potenziali beneficiari

### Art. 4 Soggetti ammissibili

- 4.1 Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI)<sup>1</sup>, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e le professioniste, che rientrano in una delle seguenti tipologie<sup>2</sup>:
  - a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;

---

<sup>1</sup> Secondo la Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, si definisce Piccola Media Impresa (PMI) l'impresa che rispetta i seguenti parametri:

- ha meno di 250 occupati (ULA);
- ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/1974 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

<sup>2</sup> Come definite dalla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, modificata dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17.



- b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);
- e) professioniste iscritte agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali contenute nell'elenco di cui al comma 7 all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto.

In caso di professioniste operanti in forma associata, l'Associazione professionale o lo Studio associato devono essere costituiti in maggioranza da donne residenti nel Veneto da almeno due anni.

Ai fini del presente bando si intendono operanti in forma associata o societaria le seguenti categorie di liberi professionisti:

1. associazioni professionali o Studi associati di professionisti, anche iscritti al REA, con atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate;
2. società tra professionisti – StP di cui all'art. 10 c.3 D. Lgs 12/11/2011, n. 183 come regolate dal DM 8 febbraio 2013 n. 34;
3. società di professionisti o di ingegneria di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'articolo 66 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
4. società tra avvocati di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense.

Nel caso l'istanza sia presentata da una delle aggregazioni professionali di cui ai punti da 1 a 4 il beneficiario del contributo, già costituito nella forma associata al momento della domanda, sarà l'aggregazione stessa.

Tali requisiti devono:

- a) sussistere alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del presente bando;
- b) permanere dopo la presentazione della domanda sino al termine di tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del contributo, pena la decadenza dal diritto al contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

4.2 L'impresa o la professionista, al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) **in caso di PMI (incluse le professioniste** operanti in forma societaria come individuate ai punti 2, 3 e 4, par.4.1, lett. e): essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del presente bando; è sufficiente l'iscrizione come impresa "inattiva". Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- b) **in caso di professioniste operanti in forma singola o associata:**
  1. essere iscritte agli ordini professionali oppure aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. L'elenco aggiornato delle suddette associazioni è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.mise.gov.it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-atteato-di-qualita>;



2. essere costituite in Associazioni professionali o in Studi associati di professionisti, anche iscritti al REA, con atto registrato all'Agenzia delle Entrate (solo per le professioniste operanti in forma associata);
  3. essere titolari di partita IVA attiva alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del presente bando. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata nel Modello AA9/... "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e relativa ricevuta di presentazione o nel "Certificato di attribuzione del numero di partita IVA" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o dall' "Anagrafica del Contribuente" all'interno del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
  4. non essere lavoratrici dipendenti (in qualsiasi forma, sia a tempo indeterminato che determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale) o pensionate. Tale condizione dovrà essere conforme al Modello Unico P.F. o Modello 730 dell'ultimo periodo di imposta antecedente la domanda (riscontrabile rispettivamente nel quadro RC - Sezione 1 e nel Quadro C - Sezione 1);
- c) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007-2022 primario e/o secondario nei settori indicati nell'**Allegato B**. Per le attività sanitarie e socio sanitarie, l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla L.R. n. 22 del 2002. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa/professionista richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007-2022 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice della/e unità operativa/e (sede legale o unità locale/i) in cui si realizza l'intervento, rilevato da:
- visura camerale per le imprese iscritte al Registro Imprese;
  - "Anagrafica del Contribuente" all'interno del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o Modello AA9/... "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" o Certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
- d) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza l'intervento in Veneto. Per le imprese iscritte al Registro Imprese la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Per le professioniste operanti in forma singola o associata si considera unità operativa il domicilio fiscale. A tal fine per domicilio fiscale è da intendersi quello indicato nel "Quadro B" "attività esercitata e luogo di esercizio" del Modello AA9/... "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)" o risultante dall'"Anagrafica del Contribuente" all'interno del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
- Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l'unità operativa sul territorio della Regione Veneto, l'apertura della stessa, che deve avvenire entro il termine perentorio del **16 dicembre 2025**, pena la decadenza dal contributo concesso, con conseguente revoca totale dello stesso, deve essere comunicata e documentata al momento della presentazione della rendicontazione finale degli interventi agevolati;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- f) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*".<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> 1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.



- 4.3 Ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, il requisito della regolarità contributiva (DURC) deve sussistere al momento dell'erogazione del contributo, salvo l'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui al comma 3 del medesimo articolo nei casi di inadempienza contributiva.
- 4.4 Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 2, lettera d), per "unità operativa" si intende un immobile o più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, in cui il soggetto beneficiario svolge abitualmente la propria attività e dove sono stabilmente collocati i beni di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.  
Nel caso di immobile con destinazione d'uso residenziale o prevalentemente residenziale, le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 6.2 lett. d), lett. e) e lett. g) non sono ammissibili.
- 4.5 Un'impresa/professionista può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento.
- 4.6 La partecipazione di un soggetto, sia in qualità di impresa individuale/professionista singola che in qualità di socia/associata, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

## Tipologie di interventi ammissibili

### Art. 5 Interventi ammissibili

- 5.1 Sono ammissibili i progetti di supporto all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e i progetti di rinnovo e ampliamento dell'attività esistente.
- 5.2 Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del **16 dicembre 2025** e comunque entro la data di presentazione della domanda di saldo, se precedente. Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
  - le spese sono state sostenute<sup>4</sup>;
  - l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato.
- Entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 19 dicembre 2025** deve essere presentata alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
- 5.3 Le imprese beneficiarie dell'agevolazione dovranno risultare iscritte come "attive" al Registro delle Imprese territorialmente competente entro il termine perentorio del **16 dicembre 2025** e comunque entro la data di presentazione della domanda di saldo, se precedente, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. A tal fine farà fede la data risultante dalla visura camerale.

### Art. 6 Spese ammissibili

- 6.1 Sono ammissibili le spese relative a beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- 6.1.1) per le **PMI** (escluse le professioniste operanti in forma societaria come individuate ai punti 2, 3 e 4, par. 4.1, lett. e):
    - a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature;
    - b) arredi nuovi di fabbrica (limite massimo di spesa di euro 15.000,00 (quindicimila/00));
    - c) autocarri a esclusivo uso aziendale (spesa forfettaria di euro 12.000,00 (dodicimila/00));
    - d) opere murarie e di impiantistica (limite massimo di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00));

---

<sup>4</sup> **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel presente Bando.



- e) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (nei limiti di spesa di cui al par. 6.2, lettera e));
  - f) software, realizzazione di siti web e di e-commerce (limite massimo di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00));
  - g) riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza (limite massimo di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00));
  - h) spese generali (spesa forfettaria di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00));
- 6.1.2) per le **professioniste**, operanti in forma singola, associata o societaria:
- a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature;
  - b) arredi nuovi di fabbrica (limite massimo di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00));
  - d) opere murarie e di impiantistica (limite massimo di spesa di euro 3.000,00 (tremila/00));
  - f) software, realizzazione di siti web e di e-commerce (limite massimo di spesa di euro 4.000,00 (quattromila/00));
  - g) riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza (limite massimo di spesa di euro 3.000,00 (tremila/00));
  - h) spese generali (spesa forfettaria di euro 2.000,00 (duemila/00));

6.2 Con riferimento alle spese di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni. Si evidenzia che l'acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario è ammessa solo per i beni di cui alla categoria a):

CATEGORIA DI SPESA	DETTAGLIO
<i>a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature</i>	<p><b>spese relative all'acquisto, o all'acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature:</b> i beni devono essere <b>nuovi</b> di fabbrica<sup>5</sup> e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche le opere murarie e gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei beni ammissibili a contributo.</p> <p>Non sono ammesse le spese per l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone. Si precisa che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.</p> <p>In caso di acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario si precisa che saranno riconosciuti esclusivamente i canoni di leasing sostenuti e pagati nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1° gennaio 2025 al 16 dicembre 2025). Il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve essere stato consegnato, collaudato e inserito nel ciclo produttivo dell'impresa in data non antecedente al 1° gennaio 2025 e deve rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo. Eventuale contratto firmato prima del 01/01/2025 può essere ammesso, purché consegna e collaudo siano a partire da tale data.</p>
<i>b) arredi nuovi di fabbrica</i>	<p><b>spese per arredi:</b> i beni devono essere nuovi di fabbrica (cfr. nota 5) e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Le spese sono ammissibili solo se riferite all'acquisto, commisurato alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, di sedie, panche, divani, poltrone, sgabelli, tavoli, scrivanie, cassetiere, armadi, mensole, scaffali, vetrinette</p>

<sup>5</sup> **Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.



	<p>espositive, identificabili singolarmente. Esse comprendono anche le relative spese di trasporto e montaggio.</p>
<p><b>c) autocarri a esclusivo uso aziendale</b></p>	<p><b>spese per l'acquisto di autocarri a esclusivo uso aziendale:</b> dotati delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ progettati per scopi commerciali o industriali e destinati al trasporto merci;</li> <li>➤ furgonati (dotati di una struttura di carico chiusa) o con cassone aperto con o senza sponde;</li> <li>➤ con vano di carico dedicato, separato dalla cabina;</li> <li>➤ non immatricolabili come autovetture;</li> <li>➤ di categoria ambientale Euro 6d;</li> <li>➤ con alimentazione <b>diversa</b> da quelle esclusivamente diesel o benzina (come risultante dalla carta di circolazione).</li> </ul> <p>Tale spesa è ammissibile solo nel caso in cui il mezzo sia strettamente necessario all'attività svolta<sup>6</sup>, quale risultante dalla visura camerale e sarà riconosciuta su richiesta dell'impresa e per un importo di spesa calcolato forfettariamente pari ad euro 12.000,00<sup>7</sup>.</p> <p>In fase di rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta, ma dovrà essere presentata copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo. Da tale documento si dovrà evincere l'intestazione del mezzo in capo all'impresa, avvenuta durante il periodo di ammissibilità della spesa (dal 1° gennaio 2025 al 16 dicembre 2025). Dovrà inoltre essere dimostrata l'immatricolazione del mezzo di trasporto come <u>autocarro</u>. Sono ammessi esclusivamente i mezzi di trasporto nuovi o immatricolati dai rivenditori e rivenduti a "km zero".</p> <p>Ai fini del presente bando, le spese relative all'acquisto di mezzi d'opera (muletti, escavatori, gru, etc.) e autoveicoli ad uso speciale rientrano nella voce di spesa di cui all'articolo 6, paragrafo 6.2, lett. a).</p>
<p><b>d) opere murarie e di impiantistica</b></p>	<p><b>spese relative alle opere murarie<sup>8</sup> e di impiantistica:</b></p> <p>d.1) opere murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"<sup>9</sup>. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto di immobili e le spese di smaltimento;</p> <p>d.2) le spese per impianti<sup>10</sup> (diversi da quelli di cui alla successiva lettera e)) elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione<sup>11</sup>.</p> <p>Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura.</p> <p>Le spese relative alla presente categoria d) non sono ammissibili nel caso di destinazione d'uso dell'immobile, individuato quale unità operativa, come residenziale o prevalentemente residenziale.</p>

<sup>6</sup> A i fini del presente bando si considera strettamente funzionale l'acquisto del mezzo di trasporto per le attività rientranti nelle seguenti macrocategorie della codifica attività Istat Ateco 2007-2022: "C" Attività manifatturiere, "E" Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, "F" Costruzioni, "G" commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, "H" Trasporto e magazzinaggio, oltre all'attività di servizi di pulizie e di cura e manutenzione del paesaggio.

<sup>7</sup> Per la metodologia di calcolo dell'importo forfettario si rimanda all'appendice 2 del presente Bando.

<sup>8</sup> Si ricorda che, ai sensi del DPR n. 380/2001, la sostituzione delle porte interne, degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari) e delle tende da sole costituisce intervento edilizio di manutenzione ordinaria per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo.

<sup>9</sup> Le pareti divisorie fisse o mobili, in vetro o in altro materiale, sono considerate opere murarie.

<sup>10</sup> La spesa per l'acquisto di faretti e/o led sarà considerata ammissibile solo se in presenza di dichiarazione di conformità dell'impianto.

<sup>11</sup> Tutto il materiale necessario a realizzare l'impianto di climatizzazione deve essere imputato alla voce di spesa e) spese di impiantistica (a titolo esemplificativo: gli split).





<p><i>e) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili</i></p>	<p><b>spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico):</b> comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica. Sono agevolabili nel limite massimo di spesa di euro 8.000,00 per impianti fino a 22 kWp e di euro 20.000,00 per impianti superiori a 22 kWp. Sono altresì incluse le spese di trasporto e installazione, comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice.</p> <p>Le spese relative alla presente categoria non sono ammissibili nel caso di destinazione d'uso dell'immobile, individuato quale unità operativa, come residenziale o prevalentemente residenziale.</p>
<p><i>f) software, realizzazione di siti web e di e-commerce</i></p>	<p><b>spese per l'acquisto di software, realizzazione di siti web e di e-commerce<sup>12</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- software gestionali e per progettazione grafica 3D, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili<sup>13</sup>. Non sono ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.</li> <li>- progettazione e realizzazione del sito web e/o e-commerce. È anche ammessa la spesa per aggiornamento di un sito preesistente che dovrà essere documentata in fase di rendicontazione, con relazione (anche grafica) dimostrativa delle innovazioni introdotte rispetto a quanto presente al momento dell'invio della domanda di ammissione. Il sito web e/o l'e-commerce devono essere attivi e funzionanti al momento della presentazione della domanda di erogazione, pena la non ammissibilità della spesa.</li> </ul>
<p><i>g) riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza</i></p>	<p><b>spese per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza<sup>14</sup></b> comprendono i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di videosorveglianza o videoprotezione, nel rispetto del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;</li> <li>- sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno;</li> <li>- sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia;</li> <li>- sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza;</li> <li>- cassaforti o armadi blindati;</li> <li>- cristalli antisfondamento;</li> <li>- inferriate, serrande e porte di sicurezza;</li> <li>- sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito).</li> </ul>

<sup>12</sup> Le spese relative a Google Ads non sono ammissibili.

<sup>13</sup> Nel caso di acquisto di abbonamenti, la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di abbonamento comprovati da fatture e quietanze, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 16 dicembre 2025. Nel caso di acquisto di licenze perpetue o annuali, pagate in un'unica soluzione, la spesa agevolabile è rappresentata dal pagamento dell'intero costo, anche se la durata dell'abbonamento eccede il termine di conclusione del progetto e a condizione che l'emissione della fattura e il relativo pagamento avvengano nel periodo di ammissibilità.

<sup>14</sup> Si ricorda che gli impianti antintrusione e di videosorveglianza rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Ministeriale 37/08, essendo ricompresi fra gli "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere", citati alla lettera b) del comma 2 dell'art.1. In particolare, la norma stabilisce che i sistemi di sicurezza sopra elencati possono essere installati solo da artigiani e imprese abilitate ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal Decreto, non è sufficiente l'abilitazione alla realizzazione di impianti elettrici.



	Le spese relative alla presente categoria g) non sono ammissibili nel caso di destinazione d'uso dell'immobile, individuato quale unità operativa, come residenziale o prevalentemente residenziale.
<b>h) spese generali</b>	<b>spese generali, comprensive di spese riferite ad esempio a: spese per l'acquisto di brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, campagne promozionali anche tramite social network, acquisizione e realizzazione di spot TV e radio, brochure, locandine, volantini o similari, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, etc.</b> Il costo per tali spese, da calcolarsi in misura forfettaria <sup>15</sup> , è riconosciuto a tutte le imprese partecipanti e alle professioniste, operanti in forma singola, associata o societaria, secondo gli importi indicati ai paragrafi 6.1.1 lett. h) e 6.1.2 lett. h). In fase di rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta.

### 6.3 Ai fini della relativa ammissibilità:

#### a) le spese di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 devono essere:

- a.1) sostenute esclusivamente dal beneficiario e pertinenti al progetto proposto. In caso di società e consorzi o associazioni e studi professionali saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, consorzio o associazione/studio professionale, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati. Sono da escludersi i pagamenti effettuati a soggetti diversi dal fornitore del bene/servizio, fatta eccezione per quanto previsto con riferimento alla categoria di spesa a) per le operazioni di leasing;
- a.2) sostenute e pagate interamente<sup>16</sup>
  - dalle PMI e professioniste operanti in forma societaria e loro consorzi **a partire dal 1° gennaio 2025** e, comunque, per le imprese di nuova costituzione, dalla data iscrizione al Registro delle Imprese, se successiva;
  - dalle professioniste operanti in forma singola o associata, **a partire dal 1° gennaio 2025** e, comunque, a partire dalla data di inizio attività indicata nel Modello AA9/... "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e relativa ricevuta di presentazione o nel "Certificato di attribuzione del numero di partita IVA" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o dall' "Anagrafica del Contribuente" all'interno del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, se successiva.

A tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e il relativo pagamento;
- a.3) strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'impresa richiedente il contributo;
- a.4) sostenute e pagate interamente **entro il 16 dicembre 2025**. Non sono consentite proroghe a detto termine;
- a.5) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi;
- a.6) inserite in fatture o in altri documenti validi ai fini fiscali che dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice unico di progetto (CUP), indicato nell'atto di concessione del contributo o comunicato dalla Regione successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.  
Con riferimento ai giustificativi di spesa emessi prima della comunicazione del CUP da parte della Regione al soggetto beneficiario, lo stesso dovrà compilare un'apposita dichiarazione, nel Quadro "Dichiarazioni" di SIU, con cui si attesta che i giustificativi presentati sono relativi all'investimento ammesso ai sensi del "Bando a favore dell'imprenditoria femminile. Anno 2025";

<sup>15</sup> Per la metodologia di calcolo dell'importo forfettario si rimanda all'appendice 2 del presente bando.

<sup>16</sup> Laddove una fattura non sia interamente pagata, non potrà essere richiesta nemmeno l'ammissione parziale della stessa.



- a.7) la descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio/lavoro acquistato/commissionato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

**b) i beni devono:**

- b.1) essere ammortizzabili qualora non riferiti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario;
- b.2) presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- b.3) essere utilizzati esclusivamente nella/e unità operativa/e destinataria/e dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- b.4) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007-2022) dal fornitore;
- b.5) non essere destinati al noleggio. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, Divisione 77 "Attività di noleggio e leasing operativo" della codifica Istat ATECO 2007-2022, non sono finanziabili i beni oggetto dell'attività di noleggio.
- 6.4 Saranno ammesse le spese sostenute da imprese/professioniste che condividono gli stessi locali e gli stessi beni con altre imprese/professioniste che operano in situazioni di *coworking* limitatamente alla percentuale di competenza del beneficiario. I beni/servizi oggetto di condivisione devono essere dettagliati nella Relazione tecnico descrittiva del progetto (Allegato C). Le spese saranno riconosciute solamente nel caso in cui, nel rispetto delle prescrizioni del presente Bando, risultino fatturate e pagate interamente dal beneficiario del contributo.

## Art. 7 Spese non ammissibili

- 7.1 I beni e i servizi devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
- a) l'impresa beneficiaria/professionista/associazione o studio professionale e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, associati, dipendenti dell'impresa/associazione/studio proponente o loro prossimi congiunti,<sup>17</sup> nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, associati, dipendenti dell'impresa/associazione/studio proponente o loro prossimi congiunti;
- c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
- 7.2 A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, **non sono ammesse le spese:**
- a) pagate in contanti o con modalità che non consentono la tracciabilità dei pagamenti;

---

<sup>17</sup> **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).



- b) relative all'I.V.A., anche se indetraibile;
- c) per accessori e complementi d'arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, tappeti, quadri, lampadari, coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.);
- d) singoli beni di importo inferiore ad euro 100,00 (cento/00) al netto dell'IVA;
- e) per telefoni cellulari e smartphone;
- f) relative a beni usati o ricondizionati;
- g) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- h) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività;
- i) per i contributi di costruzione;
- j) per interessi debitori e altri oneri finanziari (ad esempio: marche da bollo, spese di incasso, etc.);
- k) connesse al contratto di leasing: tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l) relative a imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
- m) per le perdite su cambio di valuta;
- n) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- o) forfettarie, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. c) e lett. h);
- p) per materiale di consumo<sup>18</sup> (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi edili e di impiantistica sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
- q) per sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltatura piazzali, recinzione, cancelli, tinteggiatura, etc.);
- r) riferite a investimenti di mera riparazione di macchinari, impianti, hardware e attrezzature già esistenti ed utilizzate nel ciclo produttivo;
- s) per consulenze di qualsiasi tipo comprese le prestazioni professionali amministrativo-contabili;
- t) costi di progettazione e direzione lavori;
- u) per eco-contributo RaEE;
- v) per garanzie;
- w) di trasferta, viaggio, vitto, etc.;
- x) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- y) correlate all'istanza di contributo;
- z) di pubblicità (ad esempio insegne, vetrofanie, stampe con loghi, croce della farmacia, etc.);
- aa) per il contratto di affiliazione commerciale (franchising);
- bb) per la creazione di prototipi e stampe e acquisto di stampe depositati presso terzi e/o non ad uso esclusivo del beneficiario;
- cc) per l'acquisto di fabbricati e terreni;
- dd) per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di merci su strada conto terzi;
- ee) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili".

7.3 Non sono ammesse le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "*contratto chiavi in mano*"<sup>19</sup>, ad eccezione del contratto di franchising e fermo restando l'esclusione di spese di

---

<sup>18</sup> **Materiale di consumo:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, utensili per cucina (posate, piatti, bicchieri ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.

<sup>19</sup> Con il termine "*contratto chiavi in mano*" s'intende il contratto che il soggetto beneficiario sottoscrive con un general contractor il quale esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista i macchinari dai suoi fornitori, contraatta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili.



avviamento, affiliazione commerciale, accreditamento presso il franchisor, fees. Sono fatte salve le spese coerenti con l'attività svolta dal fornitore individuata con il codice Istat Ateco 2007-2022 riportato nella visura camerale.

#### Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno

- 8.1 L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell'intervento:
- a) per le PMI (escluse le professioniste operanti in forma societaria come individuate ai punti 2, 3 e 4, par. 4.1, lett. e):
- nel limite massimo di euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 170.000,00 (centosettantamila/00);
  - nel limite minimo di euro 6.000,00 (seimila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).
- b) per le professioniste operanti in forma singola, associata o societaria:
- nel limite massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00);
  - nel limite minimo di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 12.000,00 (dodicimila/00).
- 8.2 Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese ammissibili per un importo inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) per le PMI e a euro 12.000,00 (dodicimila/00) per le professioniste, operanti in forma singola, associata o societaria.
- 8.3 In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari al 60% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione, salvo quanto previsto all'articolo 14, paragrafo 14.3 lett. b) e, in ogni caso, non inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) per le PMI e a euro 12.000,00 (dodicimila/00) per le professioniste, operanti in forma singola, associata o societaria. In ogni caso il progetto ammesso deve risultare concluso e operativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.2.
- 8.4 Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “*de minimis*” n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 (trecentomila/00) nell'arco di tre anni.
- 8.5 Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale, di cui al paragrafo 8.4, di euro 300.000,00, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto del suddetto massimale, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo di euro 6.000,00, corrispondente ad una spesa di euro 20.000,00 per le PMI e del limite minimo di contributo di euro 3.600,00, corrispondente ad una spesa di euro 12.000,00 per le professioniste (paragrafo 8.1). Al di sotto di tale limite l'istanza non sarà ritenuta ammissibile a contributo.

#### Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche

- 9.1 Gli aiuti “*de minimis*” concessi a norma del presente Bando possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione. Gli aiuti “*de minimis*” concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo non superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti “*de minimis*” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono



a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) N. 2023/2831).

- 9.2 Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese (ad esempio il "Credito d'imposta per investimenti e beni strumentali" di cui alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

## Presentazione delle domande e istruttoria

### Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

- 10.1 I contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- 10.2 La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto. Per poter compilare la domanda è necessario ottenere le credenziali tramite l'applicativo GUSI, attivo al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>.  
Le credenziali verranno fornite solo qualora l'interessato non ne sia già in possesso. Qualora si abbiano già le credenziali per la partecipazione ad altri bandi, è necessario invece abilitarsi al bando specifico nel modulo di accreditamento e si riceverà solamente una notifica. In caso di password dimenticata è possibile utilizzare il pulsante "Password dimenticata" presente all'accesso in SIU.  
In caso di password scaduta, è possibile chiedere, con un congruo anticipo, il suo reset al call-center della Regione del Veneto.  
Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema di accreditamento GUSI, si rinvia al manuale presente al pulsante Help di GUSI <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/> e alle ulteriori informazioni che saranno inserite nella pagina di pubblicazione del bando, al seguente link: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>.
- 10.3 Ottenute le credenziali, la pagina dedicata per presentare domanda è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU><sup>20</sup>.  
Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda stessa, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui al paragrafo 10.9, è necessario generare la stampa della domanda di sostegno, che dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/professionista (o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda) in formato p7m CADES e dovrà essere ricaricata a sistema per la successiva presentazione.  
Si precisa che saranno esaminate solo le domande di ammissione inserite nell'applicativo SIU che sono nello stato di "**Presentata**" e che non potranno essere prese in esame quelle nello stato di "Confermata".  
Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
- 10.4 La domanda può essere compilata e presentata a partire **dalle ore 10.00 di martedì 11 marzo 2025, fino alle ore 12.00 di martedì 25 marzo 2025.**
- 10.5 Per sole problematiche applicative ed informatiche è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo e-mail [call.center@regione.veneto.it](mailto:call.center@regione.veneto.it) tramite mail normale (non PEC). Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia al manuale presente al pulsante Help di SIU <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU>.

<sup>20</sup> Per ragioni tecniche in SIU il bando, pur essendo unico, sarà visualizzato in due parti distinte, una relativa alle PMI e una alle professioniste.



- 10.6 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 10.7 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 euro. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line presente nel SIU, l'originale della marca da bollo deve essere annullato (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro) e conservato per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione. In alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo e gli estremi del pagamento effettuato.
- 10.8 Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 7, la domanda è irricevibile quando:
- non risulti firmata digitalmente ovvero risulti firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  - non sia presentata nei termini di cui al precedente paragrafo 4;
  - è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
  - non sia corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al successivo paragrafo 9.
- 10.9 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai precedenti paragrafi da 1 a 8, la seguente documentazione:
- a) relazione tecnico descrittiva del progetto (**Allegato C** al presente Bando) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La descrizione del progetto deve essere dettagliata e puntuale<sup>21</sup>, con particolare riferimento alle "caratteristiche tecniche" e alla "funzionalità al progetto" dei beni oggetto di investimento di cui al quadro C, **pena la non ammissibilità dell'istanza presentata**. Gli investimenti indicati nel progetto devono trovare corrispondenza nel quadro "interventi" di SIU. Non saranno tenuti in considerazione eventuali preventivi o allegati diversi da quelli richiesti dal presente paragrafo;
  - b) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di impresa femminile (**Allegato D** al presente Bando) firmata digitalmente;
  - c) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (**Allegato E** al presente Bando), firmata digitalmente;
  - d) copia del documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa/professionista, in corso di validità;
  - e) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c. (**Allegato F** al presente Bando), firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario nonché corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
  - f) **Allegato G** a supporto dell'eventuale richiesta di assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di priorità A e B specificati nella tabella di cui al paragrafo 18.1, firmato digitalmente;
  - g) nel caso in cui il potenziale beneficiario sia una cooperativa, allegare copia del libro soci recante la specificazione delle quote o delle azioni possedute da ciascun socio alla data di compilazione della domanda;
  - h) per le professioniste operanti in forma singola ovvero associata: dichiarazione relativa alla posizione previdenziale e all'eventuale iscrizione agli Ordini e ai Collegi professionali (**Allegato H** al presente Bando), firmata digitalmente;

---

<sup>21</sup> Non si considerano dettagliate e puntuali le descrizioni che rinviano all'analisi di preventivi o altra documentazione diversa dall'Allegato C.



- i) per le professioniste operanti in forma singola o associata: Modello AA9/... “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” e relativa ricevuta di presentazione o “Certificato di attribuzione del numero di partita IVA” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o estratto Dati anagrafici ricavato dall’ “Anagrafica del Contribuente” all’interno del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate;
- j) per le professioniste operanti in forma associata: copia atto costitutivo nell’ultima versione registrata all’Agenzia delle Entrate;
- k) per le professioniste aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013: copia dell’attestazione rilasciata ai sensi della legge n. 4 del 2013;
- l) documentazione a supporto della richiesta di assegnazione di specifici punteggi di priorità di cui agli articoli 11 e 18. Il dettaglio della documentazione da produrre è riportato nella tabella di cui al paragrafo 18.1. L’assenza o l’incorrettezza di tale documentazione implicano la non assegnazione del suddetto punteggio di priorità.

#### Art. 11 Valutazione delle domande

- 11.1 Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande è definita una graduatoria provvisoria finalizzata alla determinazione dell’ordine di avvio ad istruttoria delle domande presentate. La graduatoria provvisoria è formata mediante l’attribuzione di un punteggio basato sui **criteri di priorità elencati nella tabella di cui all’articolo 18 paragrafo 18.1**, dichiarati dall’impresa/professionista in sede di presentazione della domanda in SIU, attraverso la compilazione del Quadro “Priorità”. Saranno avviate ad istruttoria, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria del bando di cui all’articolo 2. Con riferimento alle istanze che, tenuto conto della dotazione finanziaria del bando di cui all’articolo 2, si trovano in posizione utile ai fini dell’accesso al contributo, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese procede ad appurare quanto dichiarato dall’impresa/professionista, attraverso l’utilizzo delle banche dati disponibili e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda. I requisiti per il riconoscimento dei punteggi connessi ai criteri di priorità di cui all’articolo 18, paragrafo 18.1 devono essere posseduti e dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Le variazioni che riguardino dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione a contributo, non saranno prese in considerazione ai fini della conferma del punteggio richiesto, né tantomeno potranno comportarne un aumento (mentre potranno determinarne una diminuzione).
- 11.2 Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all’articolo 71, comma 3, del DPR n. 445/2000. L’impresa/professionista beneficiaria è tenuta a regolarizzare la documentazione, tramite PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.
- 11.3 L’istruttoria delle domande è svolta nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e si concluderà entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande medesime.
- 11.4 A parità di punteggio in corrispondenza dell’ultima posizione finanziabile, è data priorità al progetto che prevede l’investimento ritenuto ammissibile di importo inferiore. In caso di ulteriore parità, è data priorità sulla base dell’età anagrafica del titolare/rappresentante legale dell’impresa/professionista indicato nel quadro “Rappresentante legale” della domanda in SIU, secondo l’ordine crescente.
- 11.5 Il mancato riscontro, in sede di rendicontazione, dell’effettiva realizzazione degli interventi corrispondenti ai criteri di priorità E, F, G e H (elencati nella tabella di cui all’art. 18, paragrafo 18.1) comporta il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato e, nel caso in cui tale punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell’istanza in sede di ammissione a contributo, il beneficiario decade dal diritto al contributo con conseguente revoca totale dello stesso.





11.6 I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Bando, sono inseriti nella graduatoria definitiva in base alla posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 11.1 e all'attribuzione delle priorità di cui al paragrafo 11.4. La procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese che approva:

- a) l'elenco delle domande presentate dalle PMI, ammissibili al sostegno;
- b) l'elenco delle domande presentate dalle professioniste, operanti in forma singola, associata o societaria ammissibili al sostegno;
- c) l'elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità;
- d) l'elenco delle domande non istruite per esaurimento dei fondi disponibili.

Il Decreto è pubblicato sul BUR e inserito nel sito istituzionale della Regione <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>. L'esito dell'istruttoria viene comunicato tramite PEC ai soggetti la cui domanda è stata istruita, negli altri casi la pubblicazione sul BUR vale come notifica agli interessati.

11.7 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

## Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario

12.1 Il beneficiario si obbliga a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del presente Bando per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- b) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del **16 dicembre 2025**;
- c) presentare la rendicontazione e il modulo per l'erogazione del contributo (nel seguito: richiesta di erogazione) entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 19 dicembre 2025**;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali **variazioni al progetto** ammesso dovranno essere autorizzate dalla Regione, fermo restando che tali modifiche non dovranno in ogni caso incidere sui criteri di priorità di cui agli articoli 11 e 18, salvo quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 11.5.

È necessario presentare una richiesta preventiva di variazione progettuale nei seguenti casi:

- sostenimento di spese riconducibili ad una voce di spesa non prevista in fase di domanda di ammissione;
- sostituzione di beni con funzionalità e impatti diversi da quelli indicati nel progetto approvato;
- qualora risultino compensazioni (articolo 13, paragrafo 13.3 del bando) tra le tipologie di spesa di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo.

In ogni caso, le variazioni non potranno ridurre l'ammontare complessivo di spesa al di sotto del 60% del progetto ammesso in fase di concessione.

Le variazioni dovranno essere adeguatamente descritte e motivate e, in particolare, dovrà essere ricompilato l'allegato C, quadro C. Per permettere l'autorizzazione alla variazione progettuale e l'aggiornamento del sistema informatico, l'eventuale richiesta di variazione dovrà pervenire entro il 26 novembre 2025.

Le variazioni proposte non potranno essere presentate più di una volta e non potranno determinare un incremento del contributo rispetto a quanto concesso;

- e) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- f) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale. A tal fine si evidenzia che,



prima dell'erogazione del contributo e fermo restando il mantenimento dei requisiti di impresa a prevalente partecipazione femminile di cui all'articolo 4, paragrafo 4.1, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, è consentito:

- alle società ammesse ai benefici: la modifica della compagine societaria, purché ciò non determini lo scioglimento della stessa, salvo il caso di trasformazione involutiva da società di persone in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società;
  - alle imprese individuali ammesse ai benefici: la trasformazione in società solo nel caso in cui ciò avvenga mediante il conferimento dell'azienda individuale e sia garantita la continuazione dell'attività;
- g) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- h) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- i) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale, compresa la documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo, tramite modello F24; nel caso di acquisto della marca da bollo, la stessa dovrà essere applicata alla stampa della domanda di partecipazione ed annullata. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- j) comunicare alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
- k) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- l) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto;
- m) verificare l'adeguatezza delle informazioni presenti nelle banche dati per l'assegnazione delle priorità di cui all'art. 18 paragrafo 18.1;
- n) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- o) inserire, coordinandosi con i fornitori, il CUP nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all'articolo 13, paragrafo 13.2, lett. b).

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

## Sostegno

### Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 13.1 Il Beneficiario presenta tramite SIU (la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU>) la richiesta di erogazione del contributo, a partire dalle ore **10.00 del 1° ottobre 2025** e fino al termine perentorio delle ore **12.00 del 19 dicembre 2025**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso; le spese non rendicontate entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa. Per le modalità di presentazione della rendicontazione si rimanda a quanto esplicitato all'articolo 10;
- 13.2 In allegato alla richiesta di cui all'articolo 13 paragrafo 13.1 il beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:



- a) relazione tecnica finale (**Allegato M**) sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi;
- b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare il CUP secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 6.3, lett. a.6). Con riferimento ai giustificativi di spesa emessi prima della comunicazione del CUP da parte della Regione al soggetto beneficiario, lo stesso dovrà compilare un'apposita dichiarazione in tal senso inserita nel Quadro "Dichiarazioni" nella domanda di saldo in SIU. Per le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 6.2, lett. d) e h) non è richiesta la presentazione di documentazione probatoria;
- c) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 13.4, precisando che l'"**estratto conto/lista movimenti**" è richiesto per qualsiasi modalità di pagamento;
- d) in caso di locazione finanziaria (leasing): copia del contratto di locazione finanziaria da cui si evincono il tipo, le caratteristiche ed il costo del bene, la sua durata, l'importo dei canoni e il piano di ammortamento; copia della fattura di acquisto del bene emessa dal produttore/venditore nei confronti della società di leasing; le fatture relative ai canoni di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della spesa ed eventuale documentazione dimostrante l'economicità dell'operazione di cui all'art. 13 paragrafo 13.8, lettera d);
- e) nel caso di acquisto di mezzi d'opera e autoveicoli ad uso speciale, rientranti nella voce di spesa di cui all'art. 6 paragrafo 6.2, lett. c), copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà;
- f) in caso di spese relative all'acquisto di autocarri rientranti nella voce di spesa di cui all'art. 6 paragrafo 6.2, lett. c): copia del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo per dimostrare l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro;
- g) in caso di opere edili/murarie (di cui all'art. 6, paragrafo 6.2, lett. d.1):
- dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
  - visura catastale, non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della rendicontazione, relativa all'immobile/i in cui è stato realizzato l'intervento, al fine di verificare la destinazione d'uso dell'immobile/i;
- h) in caso di opere impiantistiche (di cui all'art. 6, paragrafo 6.2, lett. d.2):
- dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice (che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura) ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
  - visura catastale, non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della rendicontazione, relativa all'immobile/i in cui è stato realizzato l'intervento, al fine di verificare la destinazione d'uso dell'immobile/i;
- i) in caso di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. e):
- dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice (che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura) ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti; qualora non già ricavabile dalla sopraccitata documentazione, inoltre, deve essere prodotta dichiarazione dell'installatore/collaudatore attestante la potenza dell'impianto;
  - visura catastale, non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della rendicontazione, relativa all'immobile/i in cui è stato realizzato l'intervento, al fine di verificare la destinazione d'uso dell'immobile/i;
- j) in caso di installazione dei sistemi di sicurezza (di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. g):



- dichiarazione di conformità di avvenuta installazione del sistema di sicurezza a regola d'arte rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. n. 37/2008;
  - visura catastale, non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della rendicontazione, relativa all'immobile/i in cui è stato realizzato l'intervento, al fine di verificare la destinazione d'uso dell'immobile/i;
- k) scheda posizione fiscale (**Allegato I** al presente bando) firmata in forma autografa;
- l) eventuale dichiarazione del fornitore (**Allegato L** al presente bando) firmata in forma autografa dal fornitore con allegato il relativo documento d'identità ovvero firmata digitalmente dallo stesso;
- m) copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa/professionista, in corso di validità;
- n) eventuale contratto di affiliazione commerciale sottoscritto dalle parti, in caso di spese effettuate mediante contratto di franchising;
- o) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c., firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità (**Allegato F** al presente bando);
- p) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento: in particolare è necessario produrre la fotografia di ciascun bene acquistato con riportato il riferimento alla fattura e una fotografia panoramica per capire la collocazione dei beni all'interno dei locali nei quali è svolta l'attività
- q) nel caso in cui il beneficiario sia una cooperativa, allegare copia aggiornata del libro soci.
- 13.3 Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, paragrafo 6.1, fino ad un massimo del 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
- 13.4 Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria (obbligatoria) da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)</li> </ul>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare <b>anche</b> la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, <b>ovvero</b> dichiarazione del fornitore, <b>Allegato L</b> al presente bando.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, <b>ovvero</b> dichiarazione del fornitore, <b>Allegato L</b> al presente bando.



Ricevuta bancaria cumulativa	<p>1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione;</li> </ul> <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n. della fattura è necessario allegare anche dichiarazione del fornitore, <b>Allegato L</b> al presente bando.
Assegno non trasferibile	<p>1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• il numero assegno.</li> </ul> <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione (<b>Allegato L</b> al bando) resa dal fornitore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice;</li> <li>• <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.</li> </ul>
Sepa Direct Debit (SDD)	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• addebito delle operazioni;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione</li> </ul> <p>2) mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione;</p> <p>3) contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata.</p>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, produrre dichiarazione del fornitore, <b>Allegato L</b> al presente bando.
Carta di credito aziendale	<p>1) estratto del conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> <p>2) estratto conto della carta di credito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura);</li> <li>• l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente).</li> </ul>	Qualora l'estratto conto della carta di credito non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la ricevuta del pagamento eseguito. In caso di smarrimento della ricevuta, produrre dichiarazione del fornitore, <b>Allegato L</b> al presente bando.
Carta di debito aziendale	<p>1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• addebito delle operazioni.</li> </ul>	Qualora l'estratto conto bancario non riporti il riferimento al fornitore, è necessario allegare <u>anche</u> la ricevuta del pagamento eseguito. In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento,



		produrre dichiarazione del fornitore, <b>Allegato L</b> al presente bando.
Acquisti on-line	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• addebito delle operazioni;</li> </ul> 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
Carta di pagamento prepagata (solo nel caso in cui la carta sia collegata al conto corrente del beneficiario)	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• addebito delle operazioni;</li> </ul> 2) estratto conto della carta prepagata in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura).</li> </ul>	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. Qualora l'estratto conto della carta prepagata non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare <u>anche</u> la ricevuta del pagamento eseguito. In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, <b>Allegato L</b> al presente bando.

- 13.5 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **16 dicembre 2025** nonché le compensazioni.
- 13.6 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento eseguito in più tranches è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese. Di conseguenza, tutti i documenti giustificativi di spesa (anticipi, acconti, saldo) e relativi pagamenti devono essere emessi e pagati entro tale periodo.
- 13.7 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato<sup>22</sup>. Qualora il beneficiario sia un'impresa individuale/professionista e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto cointestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa/professionista e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare/professionista. Le spese sostenute successivamente all'ammissione a contributo dovranno obbligatoriamente essere addebitate nel conto dedicato all'impresa beneficiaria/professionista, pena la revoca. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo solo se in possesso della delega ad operare sul conto dell'impresa/professionista.

<sup>22</sup> Per "conto dedicato" si intende un conto intestato al soggetto beneficiario.



- 13.8 La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
- a) il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo;
  - b) è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni sostenuti e pagati dall'utilizzatore entro il periodo di ammissibilità delle spese;
  - c) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
  - d) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.
- 13.9 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.
- 13.10 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

## Verifiche e controlli

### Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 14.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese adotta il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire (secondo le modalità di cui al paragrafo 4) l'eventuale beneficio già erogato.
- 14.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 1, il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **16 dicembre 2025**;
  - b) mancata presentazione della richiesta di erogazione del contributo entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 19 dicembre 2025**;
  - c) qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) e, per le professioniste, operanti in forma singola, associata o societaria, euro 12.000,00 (dodicimila/00);
  - d) qualora, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) e, per le professioniste, operanti in forma singola, associata o societaria, euro 12.000,00 (dodicimila/00);
  - e) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
  - f) mancato mantenimento del requisito di impresa a prevalente partecipazione femminile di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, sino al termine di tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del contributo;



- g) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti (rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda di ammissione), all'intervento ammesso a contributo;
- h) qualora nella eventuale fase di ricalcolo del punteggio prevista dall'art. 11, paragrafo 11.5, tale punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo;
- i) qualora l'impresa risulti "inattiva" al Registro delle Imprese alla data del 16 dicembre 2025 e comunque entro la data di presentazione della domanda di saldo, se precedente;
- j) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.

14.3 Si procede a revoca **parziale** del contributo nei seguenti casi:

- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando i limiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3;
- b) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
  - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 55%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 2%;
  - spesa ritenuta ammissibile minore del 55% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 5%.L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- c) qualora, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007-2022 relativo all'intervento approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando, entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- d) mancato mantenimento della/e unità operativa/e in cui si è realizzato l'intervento nel territorio della Regione del Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
- e) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- f) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- g) qualora il beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da c) a g) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.

- 14.4 La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
- 14.5 Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
- 14.6 In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso ed erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 4, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve





essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento.

- 14.7 Le disposizioni di cui al paragrafo 14.6 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.

#### Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno

- 15.1 La Regione si riserva la facoltà di svolgere prima dell'erogazione del contributo e nei tre anni successivi, controlli e sopralluoghi ispettivi al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda e per l'erogazione del contributo;
  - che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione dell'intervento ammesso ai benefici;
  - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per 3 anni dall'erogazione del contributo.
- 15.2 La Regione potrà effettuare, sia durante la realizzazione del progetto, che nei tre anni successivi all'erogazione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissione/erogazione del contributo.
- 15.3 I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 15.4 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

### Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati

#### Art. 16 Informazioni generali

- 16.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>.
- 16.2 Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: [industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it](mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it).
- 16.3 Per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dati, è possibile consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> in cui sono tra l'altro riportati i riferimenti del call-center regionale. In particolare, nella fase propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione al bando è possibile chiedere informazioni con riferimento a problemi tecnico/informatici che potrebbero sorgere nelle fasi di partecipazione al bando, contattando il call center regionale all'indirizzo e-mail: [call.center@regione.veneto.it](mailto:call.center@regione.veneto.it) specificando il Bando di riferimento, l'ID domanda di riferimento e il problema riscontrato quanto più nel dettaglio.
- 16.4 Informazioni e chiarimenti relativi allo specifico Bando potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, telefonando ai seguenti numeri: 041 279 4265/5817/5857/2078.



- 16.5 Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Industria e Artigianato, con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.
- 16.6 Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

#### Art. 17 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della U.O. Industria e Artigianato:

email: [industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it](mailto:industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it);

pec: [industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it](mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it).

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 - Venezia. La casella email a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it); pec: [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it).

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione delle istanze di concessione di contributi a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle Professioniste, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'art. 3, comma 1, lett. a e c quinquies della L.R. 20 gennaio 2000, n. 1. L'articolo 8 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17 ha modificato la definizione di impresa femminile ed ha incluso tra i beneficiari anche le professioniste.

I dati forniti sono trattati dalla Regione del Veneto per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Direttore della U.O. Industria e Artigianato l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando.



### Criteria di priorit 

#### Art. 18 Criteria di priorit 

- 18.1 L'assegnazione del punteggio, di cui all'art. 11, paragrafo 11.1,   effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorit  **richiesti dall'impresa**.
- 18.2 *Con riferimento ai criteri sottoindicati, si raccomanda di provvedere in anticipo rispetto alla data di presentazione della domanda, ad eventuali registrazioni e/o modifiche necessarie ai fini del bando e di accertarsi dell'avvenuto aggiornamento.*

Codice criterio	Criterio di priorit�	Punteggio	Allegati da presentare	Nota
A	Personale femminile presente nell'organico, alla data del 31 dicembre 2024, con contratti di assunzione a tempo indeterminato e/o di apprendistato.	Numero di dipendenti donne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a 3: 0,5 punti</li> <li>• da 4 a 8: 1 punto</li> <li>• da 9 a 14: 1,7 punti</li> <li>• da 15 a 20: 2,4 punti</li> <li>• oltre 20: 3,2 punti</li> </ul>		Il valore sar� verificato facendo esclusivo riferimento ai dati presenti nella banca dati CO Veneto rispetto ai nominativi dichiarati dal richiedente nell'Allegato G). I contratti devono riferirsi a persone diverse. <i>Inserire i dati relativi al Codice Fiscale, nome e cognome della dipendente e la data di stipula del contratto di assunzione nell'allegato G.</i>
B	Contratti di assunzione a tempo indeterminato e/o contratti di apprendistato, di solo personale dipendente femminile, attivati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche se conclusi.	Numero contratti attivati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 1: 1 punto</li> <li>• n. 2: 2,2 punti</li> <li>• n. 3: 3,6 punti</li> <li>• n. 4: 5 punti</li> <li>• oltre 4: 6,5 punti</li> </ul>		Il valore sar� verificato facendo esclusivo riferimento ai dati presenti nella banca dati CO Veneto rispetto ai nominativi dichiarati dal richiedente nell'Allegato G). I contratti devono riferirsi a persone diverse. <i>Inserire i dati relativi al Codice Fiscale, nome e cognome della dipendente e la data di stipula del contratto di assunzione nell'allegato G.</i>
C	Numero di soci/associate donne presenti nella compagine societaria/associativa alla data di presentazione della domanda.	Numero soci: <ul style="list-style-type: none"> <li>• da 1 a 2: 1 punto</li> <li>• da 3 a 4: 2 punti</li> <li>• oltre 4: 3 punti</li> </ul>		Il valore � ricavato dalla visura camerale, per le PMI. In caso di professioniste operanti in forma associata, il valore sar� ricavato dall'atto costitutivo nell'ultima versione registrata all'Agenzia delle Entrate. In caso di impresa individuale o di professionista operanti in forma singola, il punteggio riconosciuto sar� pari ad 1. Eventuali soci costituiti da societ� saranno conteggiati come una unit�.



D	Numero di soci/associati giovani (età < 36 anni) presenti nella compagine societaria/associativa alla data di presentazione della domanda.	Numero soci giovani: • n. 1: 0,8 punti • n. 2: 1,2 punti • oltre 2: 1,6 punti	Il valore è ricavato dalla visura camerale, per le PMI. In caso di professionisti operanti in forma associata, il valore sarà ricavato dall'atto costitutivo nell'ultima versione registrata all'Agenzia delle Entrate. In caso di impresa individuale o di professionista operanti in forma singola, il punteggio riconosciuto sarà pari a 0,8.
E	Imprese a forte consumo di energia (come individuati dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03).	2	Codice Istat Ateco 2007-2022 presente nella tabella di cui all'Appendice 1 al presente Bando. Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento al codice Istat Ateco 2007-2022 relativo alla/e sede/i indicata/e nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno inoltre risultare dal Registro Imprese.
F	Intervento localizzato in uno dei Comuni rientranti nella Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia - Rodigino	0,5	Localizzazione dell'intervento in SIU in uno dei seguenti Comuni veneti: Venezia, Chioggia, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Caltro, Canaro, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Rovigo, Salara, Stienta, Trecenta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla/e sede/i indicata/e nel quadro di SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno risultare dal Registro Imprese per le PMI, mentre per le PROFESSIONISTE, dal Modello AA9/... "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" (imprese individuali e lavoratori autonomi) o dall'"Anagrafica del Contribuente" all'interno del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate
G	Intervento localizzato in un'area di crisi industriale non complessa riconosciuta con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 19 dicembre 2016.	0,5	Localizzazione dell'intervento in SIU in uno dei Comuni veneti individuati dall'Allegato A al decreto del



			<p>Ministero per lo Sviluppo Economico 19 dicembre 2016, consultabile al link: <a href="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/dec reto_direttoriale_19_dicembre_2016_aree_crisi_industriale_non%20complessa.pdf">https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/dec reto_direttoriale_19_dicembre_2016_aree_crisi_industriale_non%20complessa.pdf</a> (pagina 7).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla/e sede/i indicata/e nel quadro di SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno risultare dal Registro Imprese per le PMI, mentre per le PROFESSIONISTE, dal Modello AA9/... "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" (imprese individuali e lavoratori autonomi) o dall'"Anagrafica del Contribuente" all'interno del cassetto fiscale dell' Agenzia delle Entrate</p>
H	Intervento localizzato in territorio interamente montano ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.	0,5	<p>Localizzazione dell'intervento in SIU in uno dei Comuni individuati dall' Allegato A alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, consultabile al link: <a href="#">consiglio veneto dettaglio legge</a></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla/e sede/i indicata/e nel quadro di SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno risultare dal Registro Imprese per le PMI, mentre per le PROFESSIONISTE, dal Modello AA9/... "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" (imprese individuali e lavoratori autonomi) o dall'"Anagrafica del Contribuente" all'interno del cassetto fiscale dell' Agenzia delle Entrate</p>
I	Possesto del "rating di legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014.	0,5	<p>L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche: - sede operativa nel territorio nazionale;</p>



					- raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating; - alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.
L	Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.	0,4	Copia della certificazione		
M	Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.	0,4	Copia della certificazione		
N	Impresa in possesso della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).	0,4	Copia della certificazione		
O	Impresa in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.	0,4	Copia della certificazione		
P	Impresa in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018.	0,4	Copia della certificazione		
Q	Impresa in possesso della certificazione della parità di genere UNI PdR 125:2022	0,4	Copia della certificazione		
R	Impresa di Maestro Artigiano riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n.34, alla data di presentazione della domanda.	0,6			L'impresa alla data di presentazione della domanda, deve essere presente nell'elenco regionale dei maestri artigiani consultabile al link: <a href="https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/maestro-artigiano">https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/maestro-artigiano</a>
S	Impresa inclusa nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50	0,6			L'impresa alla data di presentazione della domanda, deve essere presente nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio consultabile al link: <a href="https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici">https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici</a>



## APPENDICE 1

**ELENCO CODICI ATECO IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA OPERANTI IN SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI RUSSO-UCRAINA, COME INDIVIDUATI DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2022/C 426/01 (DI CUI AL CRITERIO DI PRIORITA' "E", ART. 18, PARAGRAFO 18.1 DEL PRESENTE BANDO)**

**N.B. I codici sottoelencati includono anche i relativi sottocodici a 5 e 6 cifre.**

<b>Codice ATECO (2007-2022)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
05.10	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
06.10	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO
07.10	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI
07.29	ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI
08.91	ESTRAZIONE DI MINERALI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI
08.93	ESTRAZIONE DI SALE
08.99	ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE N.C.A.
10.41	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI
10.62	PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
10.81	PRODUZIONE DI ZUCCHERO
11.06	PRODUZIONE DI MALTO
13.10	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
13.30	FINISSAGGIO DEI TESSILI
13.95	FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.11	CONFEZIONE DI ABBIGLIAMENTO IN PELLE
16.21	FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA E DI PANNELLI A BASE DI LEGNO
17.11	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA
17.12	FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE
19.10	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
19.20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO



<b>Codice ATECO (2007-2022)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
20.11	FABBRICAZIONE DI GAS INDUSTRIALI
20.12	FABBRICAZIONE DI COLORANTI E PIGMENTI
20.13	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE INORGANICI
20.14	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE ORGANICI
20.15	FABBRICAZIONE DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI
20.16	FABBRICAZIONE DI MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE
20.17	FABBRICAZIONE DI GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
20.60	FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
21.10	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
23.11	FABBRICAZIONE DI VETRO PIANO
23.13	FABBRICAZIONE DI VETRO CAVO
23.14	FABBRICAZIONE DI FIBRE DI VETRO
23.19	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DI ALTRO VETRO (INCLUSO IL VETRO PER USI TECNICI), LAVORAZIONE DI VETRO CAVO
23.20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
23.31	FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
23.32	FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA
23.41	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CERAMICA PER USI DOMESTICI ED ORNAMENTALI
23.42	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SANITARI IN CERAMICA
23.51	PRODUZIONE DI CEMENTO
23.52	PRODUZIONE DI CALCE E GESSO
23.99	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI N.C.A.
24.10	SIDERURGIA
24.20	FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVE GUARNIZIONI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)





<b>Codice ATECO (2007-2022)</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
24.31	STIRATURA A FREDDO DI BARRE
24.42	PRODUZIONE DI ALLUMINIO
24.43	PRODUZIONE DI PIOMBO, ZINCO E STAGNO E SEMILAVORATI
24.44	PRODUZIONE DI RAME
24.45	PRODUZIONE DI ALTRI METALLI NON FERROSI
24.46	TRATTAMENTO DI COMBUSTIBILI NUCLEARI
24.51	FUSIONE DI GHISA



## APPENDICE 2

**METODOLOGIA DI CALCOLO SOMME FORFETTARIE PER SPESE DI CUI ALL'ART. 6, PARAGRAFO 6.2 LETT. C) E H)**

- **Spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto (art. 6, paragrafo 6.2 lett. c))**

Le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto, di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. c), sono ammissibili solo nel caso in cui gli stessi siano strettamente necessari all'attività svolta, quale risultante dalla visura camerale, e sono riconosciute *su richiesta* dell'impresa e per un importo calcolato in misura forfettaria pari a euro 12.000,00. Tale importo è stimato sulla base dei dati estratti con riferimento alle misure regionali a supporto dell'imprenditoria giovanile e femminile proposte a partire dal 2009. Trattasi, nel dettaglio, di cinque bandi che prevedevano il riconoscimento della spesa in oggetto, sulla base di rendicontazione a costi reali.

Al fine di indicizzare gli importi del database a disposizione, si è scelto di utilizzare i dati ISTAT relativi all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati - Indice generale (senza tabacchi) – rinvenibili al seguente link: <https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/Widget/calcolatoreWidget.jsp>.

Si riportano di seguito i dati disponibili relativi ai **163** progetti finanziati che prevedevano la spesa in esame:

Bando		N. progetti che prevedevano spese per mezzi di trasporto	Importo medio ammesso a contributo originale	Importo indicizzato alla data di novembre 2024	Anno di riferimento della rivalutazione
DGR di approvazione bando	Imprese beneficiarie				
2761/2009	PMI femminili	24	€ 23.288,92	€ 29.949,55	2010
2762/2009	PMI giovanili	19	€ 27.862,81	€ 35.831,57	2010
2643/2012	PMI femminili	28	€ 17.397,98	€ 20.912,37	2013
2644/2012	PMI giovanili	57	€ 19.133,31	€ 22.998,24	2013
82/2020	PMI giovanili	22	€ 18.611,33	€ 21.458,86	2021
60/2021	PMI femminili	13	€ 19.455,09	€ 20.758,58	2022
Calcolo Media Ponderata			€ 20.419,85	€ 24.772,95	

- L'analisi sopra riportata evidenzia che l'importo medio ponderato sostenuto dalle imprese e indicizzato ai prezzi al consumo di Novembre 2024, si attesta su un valore superiore a euro 24.000,00. Si segnala inoltre che, a partire dai bandi pubblicati nel 2012, per la categoria di spesa in esame era stato introdotto un limite di spesa pari a euro 20.000,00, il quale consente di spiegare la diminuzione dei valori medi registrata per tali annualità. A seguito di analisi di mercato effettuata su alcuni dei principali cataloghi automobilistici disponibili on-line, inoltre, è emerso che il costo per l'acquisto di un autocarro di nuova immatricolazione si attesta su valori in linea con le medie sopra esposte e, in ogni caso, superiori a euro 12.000,00.
- Di conseguenza, si ritiene di fissare un importo congruo ed equo di **euro 12.000,00** da riconoscere a titolo di somma forfettaria.



- **Spese generali (art. 6, paragrafo 6.2 lett. h))**

Le spese generali (di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. h)), comprensive di spese riferite ad esempio a: brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, campagne promozionali anche tramite social network, acquisizione e realizzazione di spot TV e radio, brochure, locandine, volantini o similari, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, etc. sono riconosciute in misura forfettaria per un importo pari ad euro 3.500,00.

Tale importo è stimato sulla base dei dati estratti con riferimento alle misure regionali a supporto dell'imprenditoria giovanile e femminile proposte a partire dal 2009. Trattasi, nel dettaglio, di cinque bandi che prevedevano, sulla base di rendicontazione a costi reali, il riconoscimento di spese per brevetti e licenze, nonché, con riferimento alle due misure attivate nel 2009, per consulenze specialistiche il cui contenuto era assimilabile a quello previsto dalla voce di spesa in oggetto. Nel caso della misura approvata con DGR n. 60/2021, tra le tipologie di spesa finanziabili era presente la voce *"spese per l'acquisto di brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche e per campagne promozionali anche tramite social network"*, con la previsione di un massimale di spesa richiedibile dall'impresa pari a euro 3.000,00.

Si riportano di seguito i dati disponibili relativi ai **79** progetti finanziati che prevedevano la spesa in esame:

Bando		Numero progetti che prevedevano la spesa in oggetto	Importo medio richiesto	Importo medio ammesso a contributo
DGR di approvazione bando	Imprese beneficiarie			
2761/2009	PMI femminili	20	€ 7.632,24	€ 7.346,24
2762/2009	PMI giovanili	30	€ 2.119,90	€ 1.889,89
2643/2012	PMI femminili	3	€ 9.857,67	€ 9.857,67
2644/2012	PMI giovanili	5	€ 1.548,65	€ 1.490,65
60/2021	PMI femminili	21	€ 2.847,59	€ 2.847,59
<b>Calcolo Media Ponderata</b>			<b>€ 3.966,55</b>	<b>€ 3.803,13</b>

L'analisi sopra riportata evidenzia, che l'importo medio ponderato sostenuto dalle imprese si attesta su un valore superiore a euro 3.800,00.

Tale dato si riferisce, peraltro, soltanto ad alcune delle tipologie di costo previste dall'art. 6, paragrafo 6.2 lett. h), ed è quindi congruo ed equo ipotizzare che il totale delle spese sostenute dall'impresa per le varie casistiche elencate nella voce in esame (es. brochure, locandine, volantini, creazione/gestione di newsletter o mailing list, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, etc.) non sia inferiore ad un valore fissato prudenzialmente in misura pari a **euro 3.500,00**.

